CAMERA DEI DEPUTATI N. 3531

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PITZALIS, NAPOLITANO FRANCESCO, VILLA RUGGERO, QUINTIERI, PENNACCHINI

Presentata il 19 dicembre 1961

Norme riguardanti il personale dell'Istituto Centrale di Statistica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge concernente il personale dell'Istituto centrale di statistica trae origine dalla necessità di adeguare alcuni aspetti dello stato giuridico del personale di detto Istituto alla moderna e più aggiornata legislazione in materia. Sono infatti a tutti note le modifiche apportate al sistema di promozioni nelle prime qualifiche di ogni carriera dell'Amministrazione statale, per cui è permesso, in virtù dei ruoli aperti, un avanzamento più rapido e funzionale nelle prime qualifiche, con ovvie conseguenze di sensibili miglioramenti economici proprio negli anni di minore retribuzione.

Varate per la carriera direttiva con legge 19 ottobre 1959, n. 928, tali modifiche non solo sono state introdotte nei vari Ordinamenti parastatali, ma di recente, con la legge 22 ottobre 1961, n. 1143 hanno trovato, per analogia, immediata estensione alle altre carriere dell'Amministrazione statale.

Malgrado ciò, l'Istituto centrale di statistica che è Istituto di Stato alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, retto da un regolamento interno ormai superato dalle nuove concezioni e legislazioni in materia di pubblico impiego, continua ad ignorare lo spirito e la sostanza di ogni disposizione vigente nelle altre branche della Pubblica Amministrazione, conservando ancora, nonostante i ruoli praticamente aperti in ogni carriera, il sistema delle promozioni sulla base dei cinque anni e più di permanenza in ciascuna delle prime qualifiche.

Tutto questo, va sottolineato, in evidente contrasto con quanto è detto nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul disegno di legge presentato dal Governo nel marzo 1926 in merito alla creazione dell'ISTAT come Istituto di Stato, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma.

Dice la relazione: « Il nuovo Ente, infatti, è istituito come persona giuridica fittizia di diritto pubblico, che gode di una certa autonomia di gestione per poter profittare di tutti i vantaggi della libertà contrattuale e amministrativa di cui sono provviste le persone giuridiche ma nello stesso tempo conserva per sé, e nei limiti del giusto anche per il suo personale, *il pieno godimento dei privilegi e vantaggi delle Amministrazioni statali* ».

Da tale premessa si può facilmente argomentare come l'introduzione del nuovo sistema di promozione nelle varie carriere dell'Istituto, costituisca, oltre tutto, un'esigenza superiore di giustizia e di equità nei confronti di tutto il personale, costretto a vivere nelle zone d'ombra della Pubblica Amministrazione proprio nel momento in cui l'Istituto, sospinto dall'eccezionale sviluppo della propria attività in ogni settore della vita nazionale, necessita di un corpo tecnico specializzato che lavori in tutta tranquillità e con il massimo rendimento nel periodo dei grandi censimenti ed in relazione agli innumerevoli impegni assunti di fronte al Paese ed ai vari Organismi internazionali.

La presente proposta di legge, modesta nella portata e pertanto priva di grandi pretese, ritiene di dover sanare soltanto una delle tante e anormali situazioni esistenti nella vita giuridica e amministrativa dell'ISTAT., normalizzando, inoltre, lo stato giuridico di circa 42 diurnisti che da anni svolgono mansioni pari a quelle dei loro più fortunati colleghi di ruolo e, quindi, collaudati, ormai, ad entrare nei ruoli del personale a contratto dell'Istituto.

La precedenza assegnata a tale proposta di legge in ragione dell'immediatezza ed urgenza del caso e di una più rapida e facile approvazione, non pregiudica minimamente il problema di fondo dell'Istituto del quale sarà prossimamente investito il Parlamento e che è costituito dall'esigenza di un suo totale riordinamento su basi democratiche, parallelamente ad una più efficiente ed organica strutturazione tecnica e giuridica nel quadro dell'ordinamento generale dello Stato ed in conformità ai principî sanciti dalla Costituzione.

La proposta di legge è composta di 30 articoli.

L'articolo 1 fissa la dotazione organica unica per le prime tre qualifiche di ogni carriera.

L'articolo 2 disciplina le promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe.

L'articolo 3 fissa le qualifiche della carriera di concetto.

L'articolo 4 tratta delle promozioni a revisore aggiunto e revisore.

L'articolo 5 disciplina la promozione a primo revisore.

L'articolo 6 disciplina le promozioni a revisore principale e revisore capo.

L'articolo 7 stabilisce le nuove qualifiche della carriera esecutiva sopprimendo la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica, data la particolare natura tecnico-scientifica delle mansioni affidate per legge all'ISTAT.

L'articolo 8 stabilisce le promozioni a ufficiale di statistica di 2ª e 1ª classe.

L'articolo 9 disciplina le promozioni a ufficiale capo e ufficiale principale di statistica.

L'articolo 10 fissa le qualifiche della carriera ausiliaria.

L'articolo 11 disciplina le promozioni ad usciere e usciere capo.

L'articolo 12 disciplina le promozioni a commesso ed a commesso capo.

L'articolo 13 stabilisce le promozioni ad agente tecnico superiore e ad agente tecnico capo.

L'articolo 14 tratta degli scatti periodici di stipendio da attribuirsi a quel personale danneggiato economicamente a causa di una lunga permanenza nelle prime qualifiche.

L'ultimo comma di detto articolo tende a colmare una lacuna relativa ad una parte del personale inquadrato nella carriera di concetto solo nel 1956, anno in cui tale carriera è stata introdotta nell'ordinamento dell'ISTAT, in virtù della legge 1° dicembre 1956, n. 1399.

L'articolo 15 vuol sanare una particolare situazione concernente non più di 42 diurnisti impiegati o subalterni, da anni in servizio presso l'ISTAT e non ancora inquadrati nei ruoli pur avendo essi tutti i requisiti morali e di capacità richiesti per passare in organico.

L'articolo 16 riguarda il personale dei ruoli transitori ad esaurimento dell'ISTAT e ne riordina l'organico trattandosi di personale tecnicamente qualificato, alla pari di quello dei ruoli normali dell'Istituto stesso, e bloccato per lungo periodo alle qualifiche iniziali a causa della mancanza di posti.

L'articolo 17 disciplina le promozioni a primo archivista, archivista capo e archivista principale dei ruoli transitori.

L'articolo 18 stabilisce le promozioni a commesso capo dei ruoli transitori.

L'articolo 19 tratta degli scatti periodici di stipendio da attribuirsi al personale dei ruoli transitori danneggiato economicamente per la lunga sosta forzata nelle qualifiche iniziali.

L'articolo 20 regola l'inquadramento degli ufficiali aggiunti di statistica nella nuova qualifica iniziale di ufficiale di statistica di 3ª classe.

L'articolo 21 tratta della valutabilità del servizio reso nella soppressa qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

L'articolo 22 tratta della progressione economica per il personale provvisto di stipendio superiore, a seguito di promozione, a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica o funzione.

L'articolo 23 fissa le retribuzioni per le nuove qualifiche.

L'articolo 24 determina il requisito generale di ammissibilità agli scrutini di promozione.

L'articolo 25 contempla i requisiti per le promozioni per merito assoluto.

L'articolo 26 tratta della valutabilità del periodo di prova ai fini delle anzianità di carriera richieste dai precedenti articoli.

L'articolo 27 fissa la periodicità delle riunioni della Commissione consultiva per il personale e del Comitato amministrativo ai fini delle promozioni.

L'articolo 28 stabilisce l'equiparazione degli impiegati dell'ISTAT agli impiegati civili dello Stato ad alcuni effetti.

L'articolo 29 determina l'applicabilità delle nuove disposizioni di legge.

L'articolo 30 riguarda la copertura della spesa.

Onorevoli Colleghi, la presente proposta di legge ha soltanto il fine di estendere al personale dell'Istituto centrale di statistica norme già operanti nelle diverse carriere della Amministrazione statale e non avanza quindi proposte diverse da quelle già accolte da voi tutti nel passato.

Siamo pertanto fiduciosi che la semplicità dei provvedimenti richiesti e la giustezza degli scopi ai quali essi tendono, troveranno voi tutti consenzienti e determineranno, di conseguenza, la vostra piena e completa approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Dotazione organica unica per le prime tre qualifiche*).

I posti dei ruoli organici del personale a contratto dell'Istituto centrale di statistica relativi alle qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera direttiva; di revisore, revisore aggiunto e vice revisore della carriera di concetto; di ufficiale di statistica di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera esecutiva; di usciere capo, usciere e inserviente della carriera ausiliaria sono, per ciascun ruolo e carriera, resi cumulativi in un unico organico.

ART. 2.

(*Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe*).

La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 3.

(*Qualifiche carriera di concetto*).

La carriera del personale di concetto dell'Istituto centrale di statistica comprende le seguenti qualifiche:

revisore capo;

revisore principale;

primo revisore;
revisore;
revisore aggiunto;
vice revisore.

Gli impiegati con qualifica di revisore capo sono equiparati, ai fini del trattamento economico, agli impiegati statali classificati con il coefficiente 500 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 4.

(*Promozioni a revisore aggiunto e revisore*).

La promozione a revisore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice revisori dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a revisore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i revisori aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 5.

(*Promozione a primo revisore*).

La promozione a primo revisore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori dello stesso ruolo che abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera. Il periodo di anzianità è ridotto di un anno per i revisori forniti di una laurea o di diploma di statistica rilasciato dalla Facoltà universitaria di scienze statistiche demografiche e attuariali.

Ai fini dell'anzianità di cui al comma precedente, il servizio reso dai revisori nella carriera esecutiva è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

ART. 6.

(*Promozioni a revisore principale e revisore capo*).

La promozione a revisore principale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi revisori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a revisore capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori principali che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 7.

(*Qualifiche carriera esecutiva*).

La carriera del personale esecutivo dell'Istituto centrale di statistica comprende le seguenti qualifiche:

ufficiale principale di statistica;
ufficiale capo di statistica;
ufficiale di statistica di 1ª classe;
ufficiale di statistica di 2ª classe;
ufficiale di statistica di 3ª classe.

Gli impiegati con qualifica di ufficiale principale di statistica sono equiparati, ai fini del trattamento economico, agli impiegati statali classificati con il coefficiente 340 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 8.

(*Promozioni a ufficiale di statistica di 2ª e 1ª classe*).

La promozione a ufficiale di statistica di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ufficiali di statistica di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a ufficiale di statistica di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ufficiali di statistica di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 9.

(*Promozioni a ufficiale capo e ufficiale principale di statistica*).

La promozione a ufficiale capo di statistica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ufficiali di statistica di 1ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a ufficiale principale di statistica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ufficiali capi di statistica che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 10.

(*Qualifiche carriera ausiliaria*).

La carriera del personale ausiliario dell'Istituto centrale di statistica comprende le seguenti qualifiche:

commesso capo;
commesso;

usciere capo;
usciere;
inserviente.

La carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto anzidetto comprende le seguenti qualifiche:

agente tecnico capo;
agente tecnico superiore;
agente tecnico.

Gli impiegati con qualifica di agente tecnico e di agente tecnico superiore sono equiparati, ai fini del trattamento economico, rispettivamente agli impiegati con qualifica di usciere capo e commesso.

Per gli impiegati con qualifica di commesso capo e di agente tecnico capo la retribuzione è pari a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i dipendenti statali classificati al coefficiente 180.

ART. 11.

(*Promozioni ad usciere e usciere capo*).

La promozione a usciere si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti che abbiano compiuto nella qualifica stessa un anno di effettivo servizio.

La promozione a usciere capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 12.

(*Promozioni a commesso ed a commesso capo*).

La promozione a commesso è conferita per merito assoluto agli uscieri capi che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio.

La promozione a commesso capo è conferita a scelta ai commessi che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio.

ART. 13.

(*Promozioni ad agente tecnico superiore e ad agente tecnico capo*).

La promozione ad agente tecnico superiore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale partecipano gli agenti tecnici che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta agli agenti tecnici supe-

riori dello stesso ruolo che abbiano compiuto 10 anni di effettivo servizio nella carriera e ruolo.

ART. 14.

(*Scatti periodici di stipendio*).

Per gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di consigliere di 1ª classe, di revisore, di ufficiale di statistica di 1ª classe e di usciere capo, ed abbiano maturato, nella carriera di appartenenza un'anzianità complessiva, superiore rispettivamente ad anni cinque per la carriera direttiva; ad anni sette per la carriera di concetto ed esecutiva, e ad anni quattro per la carriera ausiliaria, la maggiore anzianità è valutata ai soli fini dell'attribuzione degli scatti periodici di stipendio relativi ad una delle anzidette qualifiche.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovansi in una delle seguenti condizioni:

1°) consiglieri di 2ª classe, revisori aggiunti, ufficiali di statistica di 2ª classe e uscieri con un'anzianità, nella carriera di appartenenza, superiore a quella prevista dal primo comma del presente articolo;

2°) consiglieri di 3ª classe, vice revisori, ufficiali di statistica di 3ª classe e inservienti con un'anzianità nella qualifica rivestita superiore a quella prescritta dal 1° comma dei precedenti articoli 2, 4, 8 e 11.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica agli impiegati in questione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato l'anzianità di qualifica richiesta per la ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica superiore a quella rivestita e la maggiore anzianità di servizio è valutata ai soli fini degli scatti periodici relativi alla nuova qualifica.

Per gli impiegati indicati nel punto 1°) del secondo comma che non abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità minima per la ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica superiore, il beneficio è applicato, con le modalità sopra indicate, nella qualifica rivestita avendo riguardo all'anzianità complessiva della carriera di appartenenza superiore a quella prevista dal primo comma dei precedenti articoli 2, 4, 8 e 11.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni l'anzianità relativa al servizio reso nella carriera esecutiva dagli impiegati

inquadrati nei ruoli della carriera di concetto, in virtù della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, viene considerata come anzianità maturata nella carriera di concetto.

Gli scatti periodici di stipendio previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli già goduti dagli interessati nella qualifica in cui viene applicato il beneficio economico.

ART. 15.

(*Personale non di ruolo*).

Il personale che abbia prestato servizio presso l'Istituto centrale di statistica in qualità di dipendente non di ruolo, con qualsiasi qualifica, per un periodo non inferiore ad anni tre, anche se interrotti o sospesi per servizio militare o per motivi di malattia, matrimonio o gravidanza, è inquadrato, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva od ausiliaria del personale dell'Istituto stesso in relazione alle mansioni svolte.

Il beneficio previsto dal presente articolo non si applica agli impiegati che, negli ultimi tre anni, abbiano riportato una qualifica inferiore a « buono » o non siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere anzidette.

ART. 16.

(*Ruoli transitori dell'Istituto centrale di statistica*).

Nei ruoli transitori dell'Istituto centrale di statistica di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 3 giugno 1938, n. 929, modificati ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 572, e della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sono aggiunti tre posti di archivista capo nel ruolo della carriera esecutiva.

Sono altresì istituiti cinque posti di archivista principale nel ruolo transitorio della carriera esecutiva ed un posto di commesso capo nel ruolo transitorio del personale ausiliario.

Per gli impiegati con qualifica di archivista principale e di commesso capo di cui al comma precedente, la retribuzione è pari a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i dipendenti statali classificati rispettivamente ai coefficienti 340 e 180.

ART. 17.

(*Promozioni a primo archivista, archivista capo e archivista principale dei ruoli transitori*).

La promozione a primo archivista si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli archivisti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad archivista principale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 18.

(*Promozione a commesso capo dei ruoli transitori*).

La promozione a commesso capo è conferita, a scelta, ai commessi che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 19.

(*Scatti periodici di stipendio per il personale dei ruoli transitori*).

Per gli impiegati dei ruoli transitori dell'Istituto centrale di statistica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di primo archivista ed abbiano maturato nella carriera di appartenenza del ruolo stesso una anzianità complessiva superiore ad anni sette, la maggiore anzianità è valutata ai soli fini della attribuzione degli scatti periodici di stipendio relativi alla qualifica rivestita.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di archivista ed abbiano maturato la anzianità di qualifica richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a primo archivista. La maggiore anzianità di servizio è valutata, in tal caso, ai fini della attribuzione degli scatti periodici relativi alla nuova qualifica.

Per l'attribuzione degli scatti periodici del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 14.

ART. 20.

(*Inquadramento nella qualifica di ufficiale di statistica di 3ª classe*).

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la soppressa qualifica di ufficiale aggiunto di statistica, sono inquadrati nella qualifica di ufficiale di statistica di 3ª classe.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo inscritto nella qualifica di ufficiale di statistica di 3ª classe e non possono essere scrutinati per le promozioni a ufficiale di statistica di 2ª classe sino a quando gli impiegati che li precedono non abbiano raggiunto l'anzianità di servizio prescritta per la promozione a ufficiale di statistica di 2ª classe.

ART. 21.

(*Valutabilità del servizio reso nella soppressa qualifica di ufficiale aggiunto di statistica*).

Il servizio prestato nella qualifica di ufficiale aggiunto di statistica è valutato a tutti gli effetti, compresi quelli economici, come servizio reso nella qualifica di ufficiale di statistica di 3ª classe.

La disposizione di cui al precedente comma si applica nei confronti degli impiegati di cui al precedente articolo 20 nonché nei confronti degli impiegati che, all'entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di ufficiali di statistica di 3ª classe.

ART. 22.

(*Progressione economica*).

Nei casi di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente per la nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

ART. 23.

(*Retribuzioni nuove qualifiche*).

Sulle retribuzioni spettanti agli impiegati dei ruoli a contratto dell'Istituto centrale di statistica con qualifica di Revisore capo

di ufficiale principale di statistica, di commesso capo e di agente tecnico capo, si applicano le maggiorazioni previste per il restante personale dell'Istituto stesso.

ART. 24.

(*Requisito generale di ammissibilità agli scrutini di promozione*).

Agli scrutini di promozione previsti dalla legge non sono ammessi gli impiegati che abbiano riportato nell'ultimo triennio una qualifica inferiore a « buono ».

ART. 25.

(*Promozioni per merito assoluto*).

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

ART. 26.

(*Valutabilità del servizio di prova*).

Ai fini della anzianità di carriera e qualifiche richieste dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo reso nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

ART. 27.

(*Adunanze della Commissione consultiva per il personale e del Comitato amministrativo*).

La Commissione consultiva per il personale si riunisce almeno ogni trimestre per deliberare, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione consultiva per il personale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri con voto deliberativo.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche per le riunioni del Comitato amministrativo.

ART. 28.

(*Equiparazione degli impiegati dell'Istituto centrale di statistica agli impiegati civili dello Stato*).

Gli impiegati dell'Istituto centrale di statistica sono equiparati agli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda le riduzioni ferroviarie, le disposizioni relative alla sequestrabilità dello stipendio, la assegnazione degli alloggi I. N. C. I. S. ed Enti equiparati, la partecipazione ai pubblici concorsi, il riposo settimanale, il congedo ordinario e straordinario, l'aspettativa e la concessione delle indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

ART. 29.

(*Applicabilità*).

Le disposizioni della presente legge si applicano nei soli confronti del personale dell'Istituto centrale di statistica.

Salvo quanto previsto dalle norme di cui ai precedenti articoli, rimangono in vigore le disposizioni regolamentari vigenti e non incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 30.

(*Copertura della spesa*).

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa dell'Istituto centrale di statistica.